



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6866 del 2024, proposto da

Maria Claudia Accardo, Carmelo Agnello, Davide Aiello, Maria Antona, Borina Lidia Baiunco, Marco Barsalona, Maria Grazia Bellantone, Marianna Bianchi, Ninfa Borruso, Maria Giuseppa Cammarata, Giuseppe Cannizzo, Romina Carnemolla, Carmelina Casabene, Salvatrice Catalano, Giuseppe Cavaliere, Alessandra Ceraso, Alessandra Chirco, Silvia Corsi, Daniela Cotroneo, Antonio Cutuli, Giovanna D'Angelo, Paolo Derchi, Stefano Di Noro, Achiropita Esposito Guido, Oriana Ferrara, Maria Genovese, Andrea Iannelli, Francesco Ianniciello, Carlo Ianniciello, Rosa La Martina, Elisabetta Claudia Leonardi, Adriana Licausi, Paola Masi, Vincenzo Mavilla, Giuseppe Nitro, Antonio Papa, Laura Pappalardo, Natalina Pingitore, Rocco Puntillo, Stefania Quietto, Carmela Rosaria Raniero, Emilia Rimolo, Maria Grazia Rocchetta, Maria Grazia Romeo, Giovanna Rosiello, Adriana Sagato, Maria Grazia Salafia, Sonia Agata Sangiorgi, Mariateresa Santella, Giovanna Scaglione, Maddalena Rachele Stagno, Flavia Tramonte e Salvatore Vittorio Venezia, rappresentati e difesi dagli Avvocati Giuseppe Limblici,

Francesca Palumbo e Laura Cacciatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Ufficio V Ambito Territoriale di Agrigento, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Ufficio VII Ambito Territoriale di Catania, Ufficio Scolastico Regionale Calabria Ufficio V Ambito Territoriale per la Provincia di Cosenza, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna Ufficio VII Ambito Territoriale per la Provincia di Forlì Cesena Rimini, Usr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Bergamo, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Ufficio VI Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna Sede di Caltanissetta, Ufficio Scolastico Regionale Molise Ambito Territoriale per la Provincia di Campobasso, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Como, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Cremona, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Ufficio VI Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna Sede di Enna, Ufficio Scolastico Regionale Liguria Ufficio V Ambito Territoriale per la Provincia di Imperia, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia Ambito Territoriale per la Provincia di Monza e Brianza, Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Ufficio I Ambito Territoriale di Palermo, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Ufficio IX Ambito Territoriale di Ragusa, Ufficio Scolastico Regionale Calabria Ufficio VI Ambito

Territoriale per la Provincia di Reggio Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Lazio Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Roma, Ufficio Scolastico Regionale Campania Ambito Territoriale per la Provincia di Salerno, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Ufficio X Ambito Territoriale di Siracusa, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte Ufficio V Ambito Territoriale per la Provincia di Torino, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Ufficio XI Ambito Territoriale di Trapani, Ambito Territoriale per la Provincia di Barletta-Andria-Trani, Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli, Ufficio Scolastico Regionale Veneto Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Treviso, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Giovanna Cassiere, rappresentata e difesa dall'Avvocato Adriano Licenziati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- dell'O.M. n. 88 del 16.5.2024 recante "Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e d'istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo" per il biennio 2024/2026, pubblicata sul sito istituzionale del MIM in data 20.05.2024, nella parte in cui e, per quanto di interesse: A) nella Tabella A/5 recante "titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze del personale insegnante tecnico pratico (ITP) nella scuola secondaria di primo e secondo grado" non prevede la valutazione del punteggio aggiuntivo di 24 punti spettante per l'abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023, e nello specifico dei percorsi disciplinati dall'art. 13

del suddetto provvedimento; B) nella Tabella A/7 recante “titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze su posto di sostegno nelle scuole di ogni grado” consente la valutazione del punteggio aggiuntivo di punti 24 per l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023 (e nello specifico dei percorsi disciplinati dall’art. 13 del suddetto provvedimento) per i soli docenti in possesso di laurea magistrale, secondo quanto previsto dalla Tabella A/3 punto A.2 lettera h cui fa rinvio e non anche per gli ITP;

- di ogni altro atto precedente, successivo o comunque connesso e, ove occorra, della nota di trasmissione del MIM prot. n. 71491 del 20.05.2024;

e per la declaratoria, anche in via cautelare,

del diritto dei ricorrenti, nella qualità di insegnanti ITP, che hanno fatto istanza di inserimento/aggiornamento nella prima fascia della graduatoria del sostegno per la scuola secondaria di secondo grado e nella rispettiva prima fascia della graduatoria su materia per il biennio 2024/2026, ad avere riconosciuti ulteriori punti 24 per l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023 (art. 13), al pari dei docenti laureati, sia nella graduatoria su materia prima fascia che nella graduatoria unica sostegno di prima fascia;

e per la condanna al risarcimento in forma specifica

consistente nel riconoscimento di 24 punti aggiuntivi nella valutazione della domanda di inserimento/aggiornamento delle GPS sostegno I fascia e di quelle relative alla classe di concorso ITP I fascia, in forza del possesso di titolo di abilitazione conseguito ai sensi dell’art. 13 del DPCM 4 agosto 2023.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e degli Uffici scolastici regionali suindicati;

Visto l’intervento *ad adjuvandum* di Giovanna Cassiere;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2024 il Presidente Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto preliminarmente di rinviare alla più approfondita sede del merito ogni valutazione in ordine all'ammissibilità nella specie del ricorso collettivo e alla sussistenza dell'interesse a ricorrere;

Considerato che le posizioni dei docenti muniti di laurea e degli insegnanti tecnico-pratici, quali dichiarano di essere gli odierni ricorrenti, non sono identiche, pur avendo tutti seguito il medesimo corso, atteso che questi ultimi vi hanno potuto partecipare con il possesso del solo diploma che dà accesso alla classe di concorso, a differenza dei primi che devono possedere la laurea, peraltro ricevendo a monte un trattamento di *favor*, di modo che l'attribuzione del punteggio aggiuntivo unicamente per i docenti muniti di laurea non determina una disparità di trattamento ed anzi appare ragionevole;

Ritenuto che:

pertanto, non sussista il *fumus boni juris* e conseguentemente la domanda cautelare debba essere respinta;

le spese della presente fase cautelare possano, tuttavia, compensarsi integralmente tra le parti, tenuto conto della peculiarità e della novità della questione esaminata;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis):

- respinge la domanda cautelare proposta in via incidentale;
- compensa integralmente tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2024 con l'intervento dei Magistrati:

Rita Tricarico, Presidente, Estensore

Monica Gallo, Referendario

Valentino Battiloro, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Rita Tricarico

IL SEGRETARIO